

Del complesso delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, di cui al precedente comma, una somma pari al 15% è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative, pari ad Euro 12.831,00.

Art. 6

Progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria

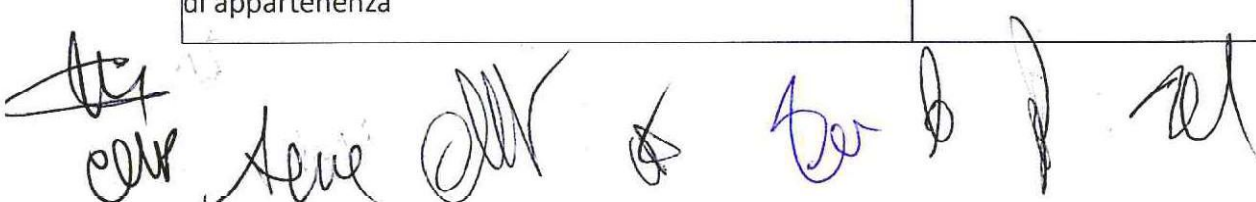
Le parti danno atto che:

- a. la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle tre categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - i. per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;
 - ii. per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
 - iii. per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
- b. il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018;
- c. al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza.

Il presente articolo disciplina i criteri dell'istituto della progressione orizzontale per il triennio 2019/2021 tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione orizzontale nell'anno previsto verranno ripartite tra le diverse categorie giuridiche in base alla somma complessiva dei trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti in ciascuna di esse.

In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

FATTORE	PERCENTUALE
Media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all'anno di attribuzione della progressione (per ogni categoria giuridica verrà stilata una graduatoria dal punteggio più alto a quello più basso relativa alla media dei punteggi; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell'ambito del triennio considerato)	75%
Permanenza nella posizione economica della categoria di appartenenza	25%



- a. in caso di parità si farà riferimento al trend di miglioramento dei punteggi intermedi del triennio preso a riferimento;
- b. in caso di ulteriore parità avrà precedenza il lavoratore che da più tempo non effettua progressioni economiche.

Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza sono richiesti i seguenti requisiti per essere ammessi alla selezione:

- a. anzianità di servizio di 24 mesi quale periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento, al 31.12 dell'anno precedente di attivazione della procedura;
- b. aver conseguito il punteggio di almeno 8 su 10 parametrato ai punteggi attribuiti nel sistema premiale vigente nell'Ente determinato calcolando la media delle valutazioni del triennio preso in considerazione.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della categoria d'appartenenza in ordine decrescente, con partenza dalla categoria inferiore, in applicazione delle modalità indicate nei precedenti commi, nell'ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili.

Il personale comandato o distaccato presso altri enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste. A tal fine l'ente richiederà all'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio.

Ogni dipendente verrà portato a conoscenza, entro il 31 marzo di ogni anno, della propria valutazione finalizzata alla progressione mediante sottoscrizione per "presa visione e ricevuta copia" della scheda che lo riguarda, previo colloquio valutativo intermedio da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno.

Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente disciplinerà le modalità di ricorso del dipendente avverso la valutazione.

Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Nel caso in cui per effettuare un'ulteriore progressione fosse necessario integrare il fondo di una somma non superiore a € 1.000,00, il fondo destinato alle progressioni s'intende integrato per la somma necessaria ad effettuare l'ulteriore progressione nei limiti suddetti.

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO



Art. 7

Formazione ed aggiornamento professionali

L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.

